

**Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sez.
giurisdizionale, ordinanza 16 – 21 dicembre 2020, n. 858**

Presidente De Nictolis – Estensore Molinaro

Ritenuto che

la memoria di costituzione depositata dal Comune di Catania in data 15 dicembre 2020 alle ore 14,10, va presa in considerazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, solo in quanto atto di costituzione essendo stata depositata dopo le ore 12,00 antimeridiane del giorno precedente la camera di consiglio;

Rilevato che è stato disconnesso dalla discussione l'avvocato Maria Giuseppa Frontino, in quanto era visibile nel luogo da cui era collegata telematicamente un'altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio, e in quanto non era funzionante il collegamento audio dell'avvocato medesimo; tanto, dopo il reiterato invito del Presidente del Collegio ad attivare l'audio e a far allontanare il soggetto non autorizzato, invito rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa;

Considerato che:

- quanto al *fumus boni iuris*, la complessità della vicenda giuridica e la rilevanza degli interessi in essa coinvolti richiedono un approfondimento di merito;

- quanto al *periculum in mora*, i prospettati pregiudizi economici per la società risultano recessivi rispetto alla problematica ambientale sottesa alla controversia, rispetto alla quale si impone una prospettiva di precauzione o comunque di prevenzione dei relativi effetti;

Ritenuto, pertanto, di:

- accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (senza sospensione dei provvedimenti impugnati);

- compensare le spese dei due gradi del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'appello cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.